

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 615-A)

*Procedura abbreviata
ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

(RELATORI AGRIMI e BOMPIANI)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ordinamento della professione di psicologo

d'iniziativa dei senatori OSSICINI, DE CAROLIS, COSTA, PINTO, PITTELLA, CIOCE
e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979 *

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sottoposto all'esame dell'Assemblea costituisce il risultato di un lungo sforzo e di un approfondimento protrattisi nell'arco di tre legislature.

Infatti, già nella VI legislatura fu accolto, in sede referente, all'unanimità, dalla Commissione giustizia del Senato un disegno di legge avente ad oggetto l'ordinamento della professione di psicologo. Ripresentato nella VII legislatura da un gruppo di senatori di diverse parti politiche, il disegno di legge fu accolto, ancora in sede referente, all'unanimità, dalle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 12^a (Sanità), e poi approvato in Aula da questo ramo del Parlamento, ma il sopraggiunto nuovo scioglimento anticipato delle Camere bloccò l'ulteriore corso del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Ripresentato in questa legislatura il disegno di legge è stato oggetto di una profonda rielaborazione, in sede ristretta, da parte prima di una apposita Sottocommissione e poi delle Commissioni riunite, in sede plenaria.

La prospettiva in cui ci si è collocati in questa rielaborazione muove dalla considerazione che lo psicologo, la cui figura ha già trovato formale riconoscimento in vari testi legislativi, deve dare prova di professionalità e di capacità effettiva di svolgere la propria attività, più che di un pur necessario acculturamento. A tal fine ed anche per eliminare il fenomeno della « psicologia selvaggia » si è scelta la via della istituzione di un albo e di un ordine professionali (con il necessario esame di Stato, preceduto da un serio tirocinio pratico secondo quanto disposto dall'articolo 3 del testo proposto dalle Commissioni riunite il quale disciplina l'ammissione all'esame di Stato in questione, prevedendo che ad esso possano partecipare i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'ef-

fettuazione appunto di un tirocinio pratico ovvero i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito presso un istituto universitario, in un corso che sia della durata di almeno tre anni), superando le riserve avanzate al riguardo da chi riteneva giunto il momento di porre fine alla tendenza all'istituzione di ordini professionali con i connessi rischi di incrementare le spinte corporative.

Si è infatti delineato il convincimento che in un sistema come quello attuale in cui gli ordini professionali rappresentano una realtà anche positiva, per le garanzie di corretto esercizio delle professioni che essi forniscono, creare per gli psicologi solo un albo avrebbe finito col configurare per l'esercizio della loro professione una situazione in qualche misura deteriore rispetto a tutte le altre.

Passando all'illustrazione in particolare del testo proposto dalle Commissioni riunite si può richiamare anzitutto l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 4 che, nell'individuare l'ambito dell'esercizio della professione di psicologo, stabilisce, risolvendo così una delicata e controversa questione, che tra le attività psicoterapeutiche, oggetto anch'esse di tale esercizio, rientrino pure quelle analitiche.

Altresì risolta è stata la questione relativa alla previsione di una sezione specializzata presso il tribunale di Roma competente per i ricorsi in materia di deliberazioni del Consiglio dell'ordine degli psicologi, ritenendosi non esservi ragione di dar vita a tale sezione specializzata, potendosi avanzare i ricorsi in via ordinaria al tribunale di Roma.

Un cenno speciale va infine fatto alle norme transitorie che chiudono il provvedimento. Si prevede in proposito sia la introduzione della possibilità — come doveroso riguardo per alcune eminenti personalità scientifiche — di una cooptazione per chia-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra fama da parte del Consiglio dell'ordine, entro i primi sei mesi dalla sua costituzione, di coloro che abbiano operato per almeno 15 anni nella disciplina ovvero abbiano ottenuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale, sia la indizione di una sessione speciale di esame di Stato per titoli,

tale da garantire il giusto riconoscimento di diritti quesiti ove assistito da validi titoli.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

AGRIMI e BOMPIANI, *relatori*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge

(Estensore BRANCA)

21 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere contrario. Esso infatti:

a) non consente la partecipazione all'esame di Stato di persone che abbiano conoscenza titolata delle materie oggetto della professione di psicologo (vedi articolo 4): sarebbero perciò esclusi i futuri psichiatri, sociologi, professori ordinari di psicologia che non abbiano conseguito la laurea in psicologia e laureati in altre facoltà che abbiano seguito corsi di psicologia. L'articolo 3 del disegno di legge viola perciò gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 4 (diritto al lavoro) della Costituzione. A tale violazione, tra l'altro, non pone riparo l'articolo 33 del provvedimento, che si applica solo

fino al momento in cui sarà disciplinato istituendo esame di Stato;

b) causa dubbi interpretativi relativamente all'articolo 8 la cui dizione induce a ritenere che il Consiglio dell'ordine abbia un potere assolutamente discrezionale di ammettere o di escludere l'iscrizione all'albo di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione professionale e che siano in possesso dei requisiti, facilmente accertabili, previsti dall'articolo 6 (in contrasto, anche in questo caso, con gli articoli 3 e 4 della Costituzione);

c) provoca infine analoghe perplessità per l'ambigua formulazione dell'articolo 33, il cui inciso « l'iscrizione può essere concessa » induce a ritenere che anche nella disciplina transitoria vi sia un potere discrezionale di iscrivere o meno nell'albo quanti risultino in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma: tale discrezionalità, che non avrebbe limiti legislativi al suo esercizio, violerebbe le già citate norme costituzionali.

b) sul testo proposto dalla Sottocommissione

(Estensori BRANCA e MAFFIOLETTI)

4 marzo 1981

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Sottocommissione, esprime parere contrario, confermando il precedente parere espresso sul disegno di legge, in data 21 febbraio 1980, laddove il testo proposto non

ne recepisce le indicazioni. Il parere è pure contrario per quanto riguarda l'istituzione di un giudice speciale di composizione mista (che tale sarebbe la prevista sezione specializzata del tribunale di Roma), con deroga al principio della giurisdizione ordinaria, che verrebbe, in tal caso, inquinata dalla presenza di giudici di categoria, ed alle norme sulla competenza.

Manifesta altresì contrarietà all'apposizione di un termine non previsto dal sistema giuridico e processuale circa l'esercizio di un diritto (articolo 19).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di psicologo)

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

Art. 2.

(Esame di Stato)

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolgerà secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sarà disciplinato da apposito decreto ministeriale.

Art. 3.

(Titolo per l'ammissione all'esame di Stato)

Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in psicologia.

Art. 4.

(Esercizio della professione di psicologo)

L'esercizio della professione di psicologo comprende: lo studio, l'approntamento e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di psicologo)

Identico.

Art. 2.

(Esame di Stato)

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Titolo per l'ammissione all'esame di Stato)

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico.

Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso presso un istituto universitario e che sia della durata di almeno tre anni.

Art. 4.

(Esercizio della professione di psicologo)

L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di intervento individuale e collettivo, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

Art. 5.

(Segreto professionale)

Il professionista iscritto nell'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

(V. articolo 12 del presente testo)

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

Per essere iscritto all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

- c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociali, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione personale e professionale da acquisirsi dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitari o riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

*(Segreto professionale)**Identico.*

Art. 6.

(Ordine nazionale degli psicologi)

Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo)

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

- a) *identica*;

- b) *identica*;

- c) *identica*;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 7.

(*Modalità di iscrizione nell'albo*)

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 6, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 6, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

Art. 8.

(*Iscrizione*)

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) *identica.*

Art. 8.

(*Modalità di iscrizione nell'albo*)

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 7, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Identico.

Art. 9.

(*Iscrizione*)

Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

Il consiglio adotta la decisione su relazione di un membro dello stesso e ne redige verbale, specificando la motivazione.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 9.

(*Anzianità di iscrizione nell'albo*)

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 10.

(*Cancellazione dall'albo*)

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 6 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

Art. 11.

(*Trasmissione dell'albo*)

L'albo è trasmesso in copia, a cura del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 12.

(*Ordine nazionale degli psicologi*)

Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

(*Anzianità di iscrizione nell'albo*)

Identico.

Art. 11.

(*Cancellazione dall'albo*)

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 7 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Identico.

Soppresso.

Inserito, con identica formulazione, come articolo 6 del presente testo.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 13.

(Consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) elegge, nel suo seno, il presidente del consiglio dell'ordine;

(V. la lettera i del presente testo)

b) propone e tiene aggiornato un codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, che viene approvato per *referendum* dagli stessi;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 12.

(Consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di quindici membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) predispose ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla approvazione per *referendum* agli stessi;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello nonchè al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

e) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

f) presi gli opportuni contatti con enti pubblici addetti alla formazione specifica, si pronuncia sulla adeguatezza scientifico-professionale di istituzioni non pubbliche di formazione professionale;

g) adotta provvedimenti disciplinari;
(*cfr. l'articolo 31 del presente testo*)

h) provvede, se richiesto, ad esprimere pareri circa la liquidazione degli onorari;

i) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli psicologi abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

i) *identica*;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di eventuali istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

m) *identica*;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità.

Esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

inserita, in un testo modificato, come lettera c) del presente articolo;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'ordine;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Le deliberazioni di cui ai punti b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 14.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine*)

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 15.

(*Riunioni del consiglio dell'ordine*)

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 16.

(*Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine*)

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 17.

(*Scioglimento del consiglio dell'ordine*)

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine*)

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

Identico.

In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 14.

(*Riunioni del consiglio dell'ordine*)

Identico.

Art. 15.

(*Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine*)

Identico.

Art. 16.

(*Scioglimento del consiglio dell'ordine*)

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno cinque dei nove componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Art. 19.

(Termini del ricorso)

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei quindici componenti il consiglio.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

Art. 18.

(Termini del ricorso)

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 20.

(Decisioni sulle impugnazioni delle deliberazioni del consiglio dell'ordine)

La sezione specializzata presso il tribunale di Roma è costituita dal collegio, integrato da due psicologi, iscritti all'albo, eletti per ogni triennio dall'assemblea dell'ordine.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte d'appello di Roma il cui collegio è integrato da quattro psicologi nominati a norma del secondo comma.

Art. 21.

(Elezione del consiglio dell'ordine)

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 19.

(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine)

Soppresso.

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono appellare alla Corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 20.

(Elezione del consiglio dell'ordine)

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

Identico.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 21.

(Norme transitorie per la istituzione dell'albo e per la prima votazione del consiglio nazionale)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario che provvede a raccogliere le domande degli aventi diritto alle iscrizioni in base a quanto previsto dalla presente legge.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 22.

(*Elenco degli elettori - Seggio elettorale*)

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 23.

(*Composizione del seggio elettorale*)

Il presidente del consiglio dell'ordine, il commissario, o, per la prima elezione, l'iscritto più anziano presente, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti: il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il commissario, entro sei mesi e comunque dopo l'espletamento della sessione speciale di esame di Stato di cui all'articolo 34, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dal presente articolo nonchè dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

Il commissario provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli tra i funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 22.

(*Elenco degli elettori - Seggio elettorale*)

Identico.

Art. 23.

(*Composizione del seggio elettorale*)

Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 24.

(Votazione)

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'ordine e dei membri che debbono integrare le sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

La carica di membro del consiglio dell'ordine e la funzione di membro delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma di cui all'articolo 20 sono tra loro incompatibili.

In caso di contemporaneità delle stesse, l'interessato esercita il diritto di opzione.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 24.

*(Votazione)**Identico.***Soppresso.***Identico.***Soppresso.****Soppresso.**

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla Presidenza dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 26.

*(Adunanza del consiglio dell'ordine -
Cariche)*

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e procede all'elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

La stessa procedura viene seguita per i membri che integrano il collegio giudicante delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma.

Art. 27.

*(Annullamento della elezione dei membri
del consiglio dell'ordine - Sostituzione -
Rinnovo della elezione)*

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provve-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 26.

*(Adunanza del consiglio dell'ordine -
Cariche)**Identico.*

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.***Soppresso.**

Art. 27.

*(Annullamento della elezione dei membri
del consiglio dell'ordine - Sostituzione -
Rinnovo della elezione)*

Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 19, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chia-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

Art. 28.

*(Rinnovo delle elezioni
del consiglio dell'ordine)*

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 29.

(Sanzioni disciplinari)

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professio-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

mando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

Art. 28.

*(Rinnovo delle elezioni
del consiglio dell'ordine)*

Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 20 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 29.

(Sanzioni disciplinari)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

nale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare)

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)*Identico.**Identico.*

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 17.

Art. 30.

*(Procedimento disciplinare)**Identico.*

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 31.

(Tariffe professionali)

La tariffa professionale degli onorari massimi e minimi e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio dell'ordine.

Art. 32.

*(Vigilanza
del Ministro di grazia e giustizia)*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

Art. 33.

(Iscrizione all'albo)

Fino a quando non saranno emanate disposizioni sull'esame di Stato, l'iscrizione all'albo è consentita ai laureati in psicologia.

Parimenti l'iscrizione può essere concessa, su domanda:

a) ai laureati in medicina e chirurgia specializzati in psichiatria;

b) ai possessori di un diploma di specializzazione universitaria in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione o di perfezionamento triennale;

c) ai laureati in discipline diverse dalla psicologia, che documentino di aver esercitato con continuità attività che forma oggetto della professione di psicologo, presso enti o istituzioni pubbliche, per almeno cinque anni dopo la laurea.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Inserito, in un testo coordinato, come lettera n) dell'articolo 12.

Art. 31.

*(Vigilanza
del Ministro di grazia e giustizia)*

Identico.

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

(Iscrizione nell'albo)

Nella prima applicazione della legge l'iscrizione nell'albo è consentita, su richiesta inoltrata al commissario di cui all'articolo 21, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed in quiescenza, di discipline psicologiche.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 33.

(Iscrizione per cooptazione)

Il consiglio può procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla cooptazione nell'albo per chiara fama di coloro che abbiano operato per almeno quindici anni nella disciplina ovvero abbiano ottenuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale.

Art. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato)

Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale possono essere ammessi:

a) tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in disciplina psicologica;

b) coloro che siano laureati in psicologia da almeno due anni;

c) i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale;

d) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università, nonchè coloro che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni pubbliche o riconosciute dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea;

e) i laureati in psicologia in università austriache che, per aver conseguito il titolo prima dell'istituzione in Italia dei corsi di laurea in psicologia, abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia.